

Oggetto: **APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE CENTRALI RELATIVE AL SISTEMA INFORMATICO DELLA FISCALITÀ, AL DAG E AL DT DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE E ALLA CORTE DEI CONTI (ID 2160)**

ERRATA CORRIGE

Al par. 7.6 (Subappalto) del Capitolato d’oneri il periodo *“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che, a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione”*

è sostituito come segue:

“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio e/o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione”.

*

Al comma 7 dell’art. 14 G (Subappalto) delle Condizioni Generali il periodo *“Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;”* è sostituito come segue:

“Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;”.

Il comma 20 dell’art. 14 G (Subappalto) delle Condizioni Generali *“Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.”* è sostituito come segue:

“Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione”.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L’Amministratore Delegato)